



*Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231
Parte Speciale E – Reati contro la
Pubblica Amministrazione*

Indice

Informazioni sul documento	3
1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	4
2. Aree a rischio	7
3. Destinatari della Parte Speciale – principi generali di comportamento	9
4. Procedimento di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati	11
4.1 Criteri ai quali uniformare il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione dei reati	11

Informazioni sul documento

Creazione

Data	Nome	Funzione
	Chiara Corbellini	Internal Audit & Compliance

Revisione

Data	Nome	Funzione
	Matteo Viganò	Responsabile Internal Audit & Compliance

Approvazione

Data	Nome	Funzione
		Consiglio di Amministrazione

Documenti correlati

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 si compone della presente "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali".

I documenti sono stati così articolati al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento degli stessi. Infatti, mentre la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti.

Documento	Nome file
Parte Generale	
Parte speciale A - Codice Etico	
Parte speciale B - Struttura Organizzativa	
Parte Speciale C - Sistema delle Deleghe e dei Poteri (Sorgenia Solar)	
Parte Speciale C.1 – Sistema delle Deleghe e dei Poteri (Soluxia Sarda)	
Parte speciale D - Sistema Sanzionatorio	
Parte speciale F - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ¹	

¹ Da definire ed approvare separatamente.

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato ed è preordinata a coprire le aree che il reato disciplinato sub 640 bis c.p. lascerebbe libere da sanzione penale, come nel caso del mero mendacio, di per se non idoneo ad integrare la fattispecie della truffa.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto medesimo, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale accetti la promessa di o riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato, atti del proprio ufficio o atti contrari al proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio a cagione di uno stato di timore o di una pressione psicologica.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Giova rilevare che la nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarità rispetto a quelle del pubblico ufficiale.

Occorre inoltre tener presente che soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono considerati pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale non accetti l'offerta illecitamente avanzatagli.

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale).

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare per se od altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. Aree a rischio

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali).

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, ai fini della presente Parte Speciale, occorre distinguere tra:

- a) aree di attività più specificamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, quest'ultima essendo, nell'accezione sopra precisata, interlocutrice diretta della Società;
- b) aree di supporto, ovvero strumentali, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo precipuamente finanziario o che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero agevolare la commissione di reati nelle aree di attività più specificamente a rischio.

a) Le prime sono state circoscritte alle seguenti²:

- i) Gare e procedure ad evidenza pubblica
- ii) Affidamento diretto o trattativa privata
- iii) Autorizzazioni e licenze (incluse attività strumentali)
- iv) Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie*
- v) Sicurezza e igiene sul lavoro (L.626/94) e sicurezza sui cantieri (D.Lgs.494/96)*
- vi) Gestione rapporti con Organi di vigilanza (es. Garante Privacy, GSE, AEEG)*
- vii) Iniziative promozionali (es. convegni, fiere sponsorizzate dalla PA)*
- viii) Gestione del contenzioso*

b) Le seconde sono state identificate nelle seguenti:

- i) Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- ii) Approvvigionamento di beni e servizi*
- iii) Consulenze esterne*
- iv) Gestione degli agenti/procacciatori d'affari
- v) Gestione contratti attivi (soggetti privati)

In relazione a quanto evidenziato, ai fini della presente Parte Speciale, vengono repute attività o situazioni che necessitano di particolare attenzione da parte delle Società:

- a) la gestione del processo di ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale e, nello specifico, per la costruzione di impianti fotovoltaici, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 387/03 in tema di produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- b) la gestione degli adempimenti relativi alla richiesta e al rinnovo di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi strumentali allo svolgimento dell'attività aziendale in particolare autorizzazioni impiantistiche e produttive, per la predisposizione di DIA per conto terzi e per il collaudo elettrico degli impianti;
- c) le attività inerenti alla predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle erogazioni (sotto diverse forme, es. L. 488/92) da parte dei soggetti pubblici, all'intrattenimento dei rapporti con i soggetti pubblici (incluse eventuali visite ispettive) ed all'impiego dell'erogazione;
- d) le attività finalizzate all'organizzazione e gestione di iniziative promozionali (es. convegni, fiere, campagne promozionali) sponsorizzate dalla Pubblica Amministrazione e/o svolte con il coinvolgimento della stessa;

² La presente Parte speciale è applicabile anche alla società controllata Soluxia Sarda; le aree a rischio contrassegnate con un asterisco (*) si considerano comuni ad entrambe le Società

- e) la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sui cantieri (L.626/94 e D.Lgs.494/96) nonché la gestione di particolari incombenze a seguito dell'impiego di personale in mansioni ritenute rilevanti ai fini della normativa stessa;
- f) l'approvvigionamento di beni e servizi dalla negoziazione con il fornitore all'emissione dell'ordine di acquisto fino alla stipulazione di contratti/accordi di fornitura;
- g) l'assegnazione e la gestione di incarichi di consulenza.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Organismi di vigilanza delle Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

3. Destinatari della Parte Speciale – principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti delle Società, nonché da *Partner* e Collaboratori esterni con esse operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Dipendenti in via diretta ed altresì a carico dei *Partner* e di tutti i Collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto a), possano comunque potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

Segnatamente, anche alla luce dei principi e delle norme di riferimento esplicitate nel Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- a) creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi delle Società;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) effettuare o promettere, in favore dei *Partner*, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- e) riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- g) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse.

Ai fini dell'attuazione dei divieti così sanciti:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività più specificamente a rischio di reati devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (qualora esse siano ripetitive);
- b) gli accordi di associazione con i *Partner* devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese – prestando particolare attenzione alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta a procedure competitive – e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alle Società;
- c) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico, delle modalità di rendicontazione del lavoro svolto e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società;
- d) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o verso scambio di altra utilità;

- e) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri; in caso di ottenuto conferimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di dette attività (quali, a titolo esemplificativo, la effettiva destinazione dei fondi ottenuti dallo Stato italiano o da organismi dell'Unione Europea, o il pagamento di fatture) devono porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

4. Procedimento di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati

4.1 Criteri ai quali uniformare il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione dei reati

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- a) è necessario che ogni operazione a rischio (es. richieste di autorizzazioni connesse alla costruzione di impianti fotovoltaici, ovvero richieste a enti pubblici per il conseguimento di finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura) sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- b) ogni decisione riguardante le operazioni a rischio come sopra individuate deve risultare da documentazione formale (cartacea o informatica), rivista almeno da due soggetti, legittimamente investiti dei relativi poteri deliberativi, o deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'operazione a rischio e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento, ad esclusione delle attività proprie degli Amministratori delegati;
- d) non potrà comunque esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, ad esclusione delle attività proprie degli Amministratori delegati;
- e) le risorse economiche e finanziarie devono sempre essere puntualmente contabilizzate, al fine di averne debita evidenza scritta.

Al fine di documentare le singole operazioni a rischio in conformità ai criteri sopra indicati, si dovrà provvedere a identificare un elenco di profili aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, da aggiornare almeno annualmente e ogni qualvolta vi siano dimissioni/assunzioni di nuovi dipendenti. Inoltre, dovranno essere identificati criteri/modalità di redazione dei verbali che attestano gli incontri con i funzionari pubblici di volta in volta coinvolti.